



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Vicepresidente**

**Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione**

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

T +39 0461 493202

F +39 0461 493203

pec ass.cooperazione\_territorio@pec.provincia.tn.it

@ ass.cooperazione\_territorio@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spettabili

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali -  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA  
e VAS

pec: va@pec.mite.gov.it

A042/2022/17.6-2022-195-S305

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (Codice identificativo del procedimento amministrativo statale ID: 8596). "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014" nel Comune di Canal San Bovo.

Trasmissione delle osservazioni della Provincia Autonoma di Trento.

Con la presente si trasmette in allegato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1445 dd. 12.08.2022, recante le osservazioni della Provincia Autonoma di Trento inerenti alla documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale in oggetto.

Per completezza si inoltra altresì la relazione istruttoria, predisposta dal Settore qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, unitamente ai pareri delle strutture e degli enti coinvolti che sono stati acquisiti nell'ambito dell'istruttoria, nonché il parere del Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, pervenuto oltre i termini assegnati.

Distinti saluti.

- Mario Tonina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1445 dd. 12.08.2022
- Relazione istruttoria
- Pareri delle strutture e degli enti coinvolti
- Parere del Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza

Per informazioni:

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Settore qualità ambientale

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497771

F +39 0461 497759

pec: [sqa.appa@pec.provincia.tn.it](mailto:sqa.appa@pec.provincia.tn.it)

@ [sqa.appa@provincia.tn.it](mailto:sqa.appa@provincia.tn.it)



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1445

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale": procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (Codice identificativo del procedimento amministrativo statale ID: 8596). "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014" nel Comune di Canal San Bovo. Parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.

Il giorno **12 Agosto 2022** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ROBERTO FAILONI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

in data 7 luglio 2022, ns. prot. n. 481741, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), in qualità di autorità competente del procedimento, ha comunicato al Dipartimento territorio e trasporti, ambiente energia e cooperazione e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia autonoma di Trento la procedibilità dell'istanza attinente alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]" localizzato nel Comune di Canal San Bovo. Il progetto è stato proposto da Primiero Energia S.p.A..

Con la medesima nota si fornivano inoltre le indicazioni per la consultazione della documentazione depositata e si specificava che dalla data della comunicazione partivano i 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le amministrazioni e gli enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, avevano facoltà di presentare osservazioni.

Il progetto si è reso necessario al fine di ottemperare alle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) emanate con D.M. 26/06/2014. In particolare, il decreto stabilisce che "è fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, [...], se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il franco idraulico risulti inferiore a 500 anni per le dighe in calcestruzzo".

Con riferimento al bacino di Val Schener, è stata quindi ridefinita la portata di massima piena con tempo di ritorno di 500 anni, ovvero  $710 \text{ m}^3/\text{s}$ , con conseguente incremento della quota di massimo invaso a 566,50 m s.l.m.m.. Per adeguare la diga e le opere connesse, ossia sfioratori laterali e opera di derivazione, alla nuova portata, il proponente intende alzare di 65 cm la quota del coronamento per il rispetto del franco di legge, mentre la quota di massima regolazione e il volume di invaso rimarranno invariati.

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 per l'espressione del parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale la Giunta provinciale acquisisce il parere dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

L'Unità Organizzativa per le valutazioni ambientali del Settore qualità ambientale dell'APPA ha svolto l'istruttoria, coordinando l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni delle Strutture provinciali competenti per materia e degli Enti interessati.

I pareri acquisiti sono riportati nella Relazione istruttoria.

Le strutture provinciali coinvolte si sono espresse favorevolmente al progetto di variante in trattazione, anche in considerazione delle modeste dimensioni dell'intervento e del fatto che la quota di massima regolazione e il volume di invaso rimarranno comunque invariati.

In sede istruttoria è stata ribadita la necessità di rispettare le indicazioni contenute nello Studio ambientale inerenti alla valutazione dei pericoli da crolli rocciosi e degli eventuali interventi di difesa o mitigazione nel piano di sicurezza del cantiere. È stato anche ricordato che l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione relativa alla conformità delle opere alla Carta di sintesi della pericolosità, in caso di non sottoposizione a procedura di VIA, saranno rese nelle sedi ordinarie. Per quanto concerne infine gli aspetti di tutela archeologica, sono state segnalate disposizioni normative da rispettare. Si è raccomandato in fase esecutiva di adottare tutte le cautele atte a contenere il più

possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo agli eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi.

Infine, sono state fornite specifiche indicazioni sugli accorgimenti da mettere in atto a tutela della fauna ittica.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull'ambiente e si reputa pertanto di esprimere parere di esclusione del progetto dallo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- UDITA la relazione;
- VISTA la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 84533 dd. 07/07/2022 (prot. PAT n. 481741 dd. 07/07/2022) concernente l'avvio del procedimento inerente alla "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014" e la relativa richiesta di osservazioni e pareri di competenza sul progetto;
- vista la Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 ed in particolare l'art. 19;
- preso atto che non si sono espressi, ai sensi dell'articolo 19 della Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, i comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto;
- visti gli atti e documenti istruttori, come descritti in premessa;
- vista la legge provinciale 23/1992;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

### d e l i b e r a

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per i motivi di cui in premessa, parere di esclusione dallo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale del progetto "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014", proposto da Primiero Energia S.p.A.;

2. di comunicare le seguenti raccomandazioni emerse nell'ambito dell'istruttoria, con gli accorgimenti da mettere in atto a tutela della fauna ittica:
  - a. i lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento;
  - b. va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento;
  - c. va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero;
3. di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Ministero della transizione ecologica ed a tutti i Servizi provinciali e Enti coinvolti in istruttoria.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA SCR-2022-12**

### **Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]**

#### **Comune di Canal San Bovo**

In data 7 luglio 2022, ns. prot. n. 481741, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), in qualità di autorità competente del procedimento, ha comunicato al Dipartimento territorio e trasporti, ambiente energia e cooperazione della Provincia di Trento e all'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento la procedibilità dell'istanza attinente all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]" localizzato nel Comune di Canal San Bovo. Il progetto è stato proposto da Primiero Energia Spa.

Con la medesima nota si fornivano inoltre le indicazioni per la consultazione della documentazione depositata e si specificava che dalla data della comunicazione partivano i 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.Lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, avevano facoltà di presentare osservazioni. Si chiedeva inoltre alla Provincia Autonoma di Trento se intendesse evidenziare il concorrente interesse regionale, finalizzato all'integrazione in sede istruttoria della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS.

Il progetto in parola si è reso necessario al fine di ottemperare alle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) emanate con D.M. 26/06/2014. In particolare, il decreto stabilisce che "è fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, [...], se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il franco idraulico risulti inferiore a 500 anni per le dighe in calcestruzzo".

Con riferimento al bacino di Val Schener, il proponente ha quindi ridefinito la portata di massima piena con tempo di ritorno di 500 anni, ovvero 710 m<sup>3</sup>/s, con conseguente incremento della quota di massimo invaso a 566,50 m s.l.m.m.. Per adeguare la diga e le opere connesse, ossia sfioratori laterali e opera di derivazione, alla nuova portata, il proponente intende alzare di 65 cm la quota del coronamento per il rispetto del franco di legge, mentre la quota di massima regolazione e il volume di invaso rimarranno invariati.

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per l'espressione del parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale la Giunta provinciale acquisisce il parere dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

L'istruttoria provinciale inerente alla "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]" è stata svolta dall'Unità Organizzativa per le valutazioni ambientali del Settore qualità ambientale dell'APPA, mediante richiesta parere alle seguenti amministrazioni locali e strutture provinciali competenti per materia: Comune di Canal San Bovo, Comunità di Primiero, Servizio Bacini montani, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – APRIE, Servizio Faunistico, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, APPA - Settore autorizzazioni e controlli, Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, Servizio Geologico, APSS - UO igiene e sanità pubblica, Servizio Foreste, Soprintendenza per i Beni culturali, Servizio Turismo e sport, Servizio Agricoltura.

Le strutture provinciali coinvolte si sono espresse come sinteticamente di seguito riportato.

**L'Azienda provinciale per i servizi sanitari** (prot. n. 510618 dd. 19/07/2022) non rileva criticità di carattere sanitario e pertanto esprime parere favorevole.

Il **Servizio Geologico** (prot. n. 514023 dd. 20/07/2022) rileva che la relazione geologica citata da detto studio non è presente tra gli elaborati disponibili sul sito del MiTE. Dato che le opere previste interessano la parte sommitale della diga e gli sfioratori di superficie, non presenta osservazioni e non ritiene, per quanto di competenza, necessaria la sottoposizione a valutazione ambientale. Raccomanda però che nel piano di sicurezza del cantiere siano valutati anche i pericoli da crolli rocciosi e gli eventuali interventi di difesa o mitigazione, come indicato dal geologo, citato a pag. 33 dello studio ambientale.

Il **Servizio Faunistico** (prot. n. 524390 dd. 26/07/2022) prende atto che lavori di cui all'oggetto prevedono una fase di demolizione e una fase di getto di calcestruzzo per il sovrizzo del coronamento.

Constatato che lo Studio preliminare ambientale precisa che i lavori si svolgeranno senza pericolo di sversamenti di materiale a monte o a valle, esprime parere favorevole al progetto.

Elenca gli accorgimenti necessari a tutela della fauna ittica.

- 1) I lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento.
- 2) Va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento.
- 3) A valle della diga deve essere assicurata la permanenza in alveo di una portata d'acqua non inferiore a quanto prescritto dalla legge.
- 4) Va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.

La **Soprintendenza per i beni culturali** (prot. n. 528097 dd. 27/07/2022) si esprime come segue.

#### Aspetti di tutela architettonica

Gli interventi previsti non interessano beni tutelati direttamente dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto la diga di Val Schener è stata costruita tra il 1960 e il 1963; la sua esecuzione non risale a più di settant'anni fa e quindi non rientra tra "(...) le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", vincolate ai sensi degli artt. 10 e 12 del citato Codice.

#### Aspetti di tutela archeologica

Si comunica che, data la natura dei lavori, non si ravvisano motivi per indicare specifiche azioni di tutela archeologica. Si rammenta che rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 90, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

Il **Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio** (prot. n. 530165 dd. 27/07/2022) segnala che, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera a) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici. Il comma 2 dell'articolo 66 specifica che per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto

ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

Tuttavia, pare del tutto condivisibile, vista la documentazione progettuale ad ora fornita, l'affermazione riguardante il basso impatto paesaggistico delle opere previste, a maggior ragione considerando le dimensioni richiamate (rialzo di 65 cm a fronte di una struttura di 70 m).

Ai sensi del Capo IV delle Norme di attuazione del PUP recante "Carta di sintesi della pericolosità", si ritiene che l'opera sia ammissibile, dal punto di vista urbanistico. Nelle aree ad elevata pericolosità (P4) sono infatti consentite dall'articolo 15 comma 3 lettera a) delle Nda del PUP, a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, la realizzazione, previa autorizzazione della Provincia, delle opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo. L'articolo 11 comma 1 lettera f) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce opera di infrastrutturazione del territorio: "gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti". Il documento "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, precisa infine che "Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) e le norme di coordinamento previste ai sensi dell'articolo 66 della l.p. n. 15/2015".

Considerate le premesse sopra riportate, per quanto di competenza, ritiene che non sia necessaria la sottoposizione a procedura di VIA delle opere di adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener, ricordando che le necessarie autorizzazioni sopra richiamate, in caso di non sottoposizione a procedura di VIA, saranno rese nelle sedi ordinarie, alternative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.

Il **Servizio Agricoltura** (prot. n. 530850 dd. 28/07/2022) non dispone di strumenti e competenze per opporsi e valutare la qualità del progetto per la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) disciplinate dal D.M. 26/06/2014, come già comunicato in sede di valutazione della sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte, incompatibile con quello idroelettrico ex art. 1 bis 1 della L.p. n. 4/1998. Pertanto non solleva osservazioni.

Il **Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA** (prot. n. 534181 dd. 29/07/2022) non ritiene ci siano elementi di propria competenza.

Il **Settore qualità ambientale dell'APPA**, che ha condotto l'istruttoria, per quanto di competenza, ha espresso quanto segue.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico, si osserva che l'intervento oggetto di valutazione prevede la variazione di quota del coronamento della diga di val Schener ai fini di un miglioramento della sicurezza idraulica dell'opera. Tale modifica non rientra nelle casistiche previste dall'art. 8 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) per le quali è richiesta la predisposizione di documentazione di impatto acustico.

In relazione alla fase di cantiere, si richiama quanto correttamente riportato nello Studio Preliminare Ambientale: " per quanto riguarda l'inquinamento acustico sarà preventivamente acquisito un apposito titolo autorizzativo in deroga ai limiti di rumore, rilasciato dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., nonché dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 447/1995. Si rispetteranno le

prescrizioni indicate in merito a fasce orarie di lavoro e procedure tecnico-organizzative ritenute utili per limitare l'eventuale disturbo arrecato ". Si raccomanda inoltre di attenersi alle eventuali altre ed ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento acustico locale (ex art. 6, comma 1, lettera e), L.447/95).

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, le modifiche proposte non porteranno variazioni rispetto allo stato attuale. Durante la fase di cantiere, come indicato dal proponente, andranno adottate tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo agli eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi.

Si osserva infine che non vi sono influenze dirette sulla matrice acqua.

Alla luce di queste osservazioni, si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale.

## CONCLUSIONI

Le strutture provinciali coinvolte si sono espresse favorevolmente alla variante in trattazione, in considerazione della tipologia e delle dimensioni delle opere previste dal progetto. Si sono tuttavia fornite alcune raccomandazioni, sotto articolate.

Nel piano di sicurezza del cantiere devono essere valutati anche i pericoli da crolli rocciosi e gli eventuali interventi di difesa o mitigazione.


A tutela della fauna ittica, devono essere messi in atto i seguenti accorgimenti.

- 1) I lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento.
- 2) Va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento.
- 3) A valle della diga deve essere assicurata la permanenza in alveo di una portata d'acqua non inferiore a quanto prescritto dalla legge.
- 4) Va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, sono state segnalate disposizioni normative da rispettare.

È stato infine ricordato che l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione relativa alla conformità delle opere alla Carta di sintesi della pericolosità, in caso di non sottoposizione a procedura di VIA, saranno rese nelle sedi ordinarie.

**Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si propone di pronunciarsi per la non sottoposizione a procedura di VIA di competenza statale per il progetto in quanto la sua attuazione non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente.**

  
**Azienda Provinciale** per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

**Dipartimento di Prevenzione**  
**U.O. Igiene e Sanità Pubblica**  
 Direttore f.f. dr. Francesco Pizzo  
 Centro Servizi Sanitari  
 Viale Verona - Palazzina A - 38123 Trento  
 tel. 0461 904686  
[igienepubblica@pec.apss.tn.it](mailto:igienepubblica@pec.apss.tn.it)

Trento, **19 LUG. 2022**

Spett.le Agenzia provinciale per la  
 protezione dell'ambiente  
 Settore qualità ambientale  
 U.O. per le valutazioni ambientali


Prot. 0131859  
 Class. 02.3

**Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità SCR-2022-12. "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]". Comune di Canal San Bovo. Parere.**

Con la presente si corrisponde alla Vostra comunicazione trasmessa alla scrivente U.O. con nota S305/2022 fascicolo n. 17.6/2022-195 U372, acquisita in data 13/07/2022, ns. prot. n. 0128006.

Visionata la documentazione tecnico-descrittiva, non si evidenziano elementi significativi di carattere sanitario ostativi alla realizzazione del progetto in esame.

Distinti saluti.



Il Direttore f.f.  
 Igiene e Sanità Pubblica  
 Francesco Pizzo





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## SERVIZIO GEOLOGICO

### Ufficio Studi idrogeologici

Via Zambra n. 42 – Top Center Torre B Sud – 38121 Trento

T +39 0461 495200

F +39 0461 495201

pec serv.geologico@pec.provincia.tn.it

@ serv.geologico@provincia.tn.it

web www.protezionecivile.tn.it



Spett.le  
 AGENZIA PROVINCIALE PER LA  
 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
 SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE  
 U.O PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
 S E D E

S049/18.6-2022-1/GT

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: SCR-2022-12 opere di adeguamento degli scarichi della diga di val Schener – parere

In riferimento alla Vs. richiesta prot. 493944 del 12/07/2022 relativa alla verifica di assoggettabilità del progetto per la realizzazione di alcune opere di adeguamento della diga resesi necessarie a seguito della ridefinizione della portata di massima piena con un tempo di ritorno di 500 anni, si è visto lo studio preliminare ambientale redatto dall'ing. Ferrari. Si rileva che la relazione geologica citata da detto studio non è presente tra gli elaborati disponibili sul sito del MITE.

Dato che le opere previste interessano la parte sommitale della diga e gli sfioratori di superficie non si hanno osservazioni da fare e non si ritiene, per quanto di competenza, necessaria la sottoposizione a valutazione ambientale. Si raccomanda però che nel piano di sicurezza del cantiere siano valutati anche i pericoli da crolli rocciosi e gli eventuali interventi di difesa o mitigazione, come indicato dal geologo, citato a pag. 33 dello studio ambientale.

Cordiali saluti.

### IL DIRIGENTE

- dott. Mauro Zambotto -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

GT\az

SCR-2022-12 Adeguamento diga Schener.odt  
 18.6-2022-1

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Faunistico**

Via G.B. Trener, 3

T +39 0461 495990

F +39 0461 494972

serv.faunistico@pec.provincia.tn.it

serv.faunistico@provincia.tn.it

<https://forestafauna.provincia.tn.it/>

Agenzia Provinciale per la protezione  
dell'ambiente  
Settore Qualità ambientale  
U.O per le valutazioni ambientali

S186/11.11 - 2022

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità SCR-2022-12. "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]". Espressione di parere.

Egregio collega,

in riferimento alla nota del 12 luglio 2022, n. 493944, vista la Relazione tecnica e lo Studio preliminare ambientale, comunico, per gli aspetti di competenza, quanto segue.

Prendo atto che lavori di cui all'oggetto prevedono:

- una fase di demolizione del calcestruzzo mediante getto idro-demolitore, con le acque di processo guidate a scorrimento verso un cassone di raccolta e filtraggio, e posa di un telo impermeabile all'intorno e al fondo dei ponteggi per la raccolta del materiale e delle acque di processo non vaporizzate;

- una fase di getto di calcestruzzo, per il sovrizzo del coronamento, all'interno delle doppie lastre *predalles*, con vibratura.

Constatato che lo Studio preliminare ambientale precisa che i lavori si svolgeranno senza pericolo di sversamenti di materiale a monte o a valle, esprimo parere favorevole al progetto. Elenco, comunque, gli accorgimenti necessari a tutela della fauna ittica.

1. I lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento.
2. Va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento.

3. A valle della diga deve essere assicurata la permanenza in alveo di una portata d'acqua non inferiore a quanto prescritto dalla legge.
4. Va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.

Cordiali saluti.

**Il sostituto dirigente**  
**- dott. Sergio Tonolli -**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

LP



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Soprintendenza per i beni culturali**

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 496616

F +39 0461 496659

pec [sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it)@ [sopr.beniculturali@provincia.tn.it](mailto:sopr.beniculturali@provincia.tn.it)

Spettabile  
Agenzia provinciale per la protezione  
dell'ambiente  
Settore qualità ambientale  
U.O. per le valutazioni ambientali  
*tramite interoperabilità PITre*

S120/2022/17.6-2022-198/LA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità SCR-2022-12.  
"Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]".  
Comune di Canal San Bovo.  
Invio parere di competenza.

Con riferimento alla nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale - U.O. per le Valutazioni ambientali PAT/RFS305-12/07/2022-0493944, esaminata la documentazione relativa all'oggetto, si comunica quanto segue.

***Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica***

Gli interventi previsti non interessano beni tutelati direttamente dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in quanto la diga di Val Schener è stata costruita tra il 1960 e il 1963; la sua esecuzione non risale a più di settant'anni fa e quindi non rientra tra "(...) *le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*", vincolate ai sensi degli artt. 10 e 12 del citato *Codice*.

Non si ravvisano pertanto aspetti di competenza.

***Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica***

Si comunica che, data la natura dei lavori, non si ravvisano motivi per indicare specifiche azioni di tutela archeologica.

Si rammenta che rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 90, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE  
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/AA/PB



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
**Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**  
 Via Mantova 67 - 38122 Trento  
 T +39 0461 497013 F +39 0461 497079  
 pec [serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it)  
 @ [serv.urbanistica@provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@provincia.tn.it)  
 web [www.urbanistica.provincia.tn.it](http://www.urbanistica.provincia.tn.it)

ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA  
 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
 SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE  
 U.O. PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

18.3-2022-194/MaF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità SCR-2022-12.

“Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]”.

Comune di Canal San Bovo.

Parere.

Rif. nota prot. n. 493944 dd. 12 luglio 2022.

Con riferimento alla diga di Val Schener

- visto lo Studio preliminare ambientale per adeguare alla nuova portata la diga e le opere connesse, ossia sfioratori laterali e opera di derivazione,
- considerato che il proponente intende alzare di 65 cm la quota del coronamento per il rispetto del franco di legge per gestire l'incremento della quota di massimo invaso a 566,50 m s.l.m.m., mentre la quota di massima regolazione e il volume di invaso rimarranno invariati,

per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera a) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innervamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici. Il comma 2

dell'articolo 66 specifica che per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

Tuttavia pare del tutto condivisibile, vista la documentazione progettuale ad ora fornita, l'affermazione riguardante il basso impatto paesaggistico delle opere previste, a maggior ragione considerando le dimensioni richiamate (rialzo di 90 cm a fronte di una struttura di 70 m).

Ai sensi del Capo IV delle Norme di attuazione del PUP recante "*Carta di sintesi della pericolosità*", si ritiene che l'opera sia ammissibile, dal punto di vista urbanistico. Nelle aree ad elevata pericolosità (P4) sono infatti consentite dall'articolo 15 comma 3 lettera a) delle NdA del PUP, a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, la realizzazione, previa autorizzazione della Provincia, delle opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo. L'articolo 11 comma 1 lettera f) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce opera di infrastrutturazione del territorio: "*gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti*". Il documento "*Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, precisa infine che "*Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) e le norme di coordinamento previste ai sensi dell'articolo 66 della l.p. n. 15/2015*".

Considerate le premesse sopra riportate, per quanto di competenza, si ritiene che non sia necessaria la sottoposizione a procedura di VIA delle opere di adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener, ricordando che le necessarie autorizzazioni sopra richiamate, in caso di non sottoposizione a procedura di VIA, saranno rese nelle sedi ordinarie, alternative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Agricoltura***Ufficio Infrastrutture Agricole*

Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 495806

P +39 0461 495763/495865

pec [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it)@ [serv.agricoltura@provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@provincia.tn.it)AGENZIA PROVINCIALE PER LA  
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
Settore qualità ambientale  
U.O. per le Valutazioni ambientali  
SEDE

S164/2022/10.2-2022-1/FP/CM/DM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità<sup>1</sup> SCR-2022-12. "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]". Comune di Canal San Bovo.  
Risposta Vs. nota di data 12/07/2022, prot. n. 493944.

Lo scrivente Servizio, in riferimento alla pratica in oggetto, ha consultato la documentazione reperita al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8843/13002>.

Dopo un'attenta analisi della relazione tecnica illustrativa e degli elaborati allegati è emerso che lo scrivente Servizio in data 13/10/2021 prot. n. 742443 aveva redatto e inviato una nota inerente alla diga in oggetto, all'APRIE (Agenzia Provinciale per le Risorse idriche e l'Energia Servizio Grandi Derivazioni Idroelettriche e Distribuzione Gas). La nota rispondeva alla richiesta dell'APRIE di data 07/09/2021, prot. n. 652163, volta alla valutazione della sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte, incompatibile con quello idroelettrico ex art. 1 bis 1 della L.p. n. 4/1998 relativamente alla derivazione identificata dalla sigla GDI14BR, grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico di Val Schenèr-Moline.

Come nella risposta per la Conferenza di Servizi di data 26/10/2021, si ribadisce che non si dispone di strumenti e competenze per opporsi e valutare la qualità del progetto per la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) disciplinate dal D.M. 26/06/2014.

Pertanto, dalle informazioni desunte e per quanto di competenza, lo scrivente Servizio non solleva osservazioni.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
- dott. Andrea Merz-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente  
Settore autorizzazioni e controlli**

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

T +39 0461 497700

F +39 0461 497757

pec sac.appa@pec.provincia.tn.it

@ sac.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



All'  
U.O. per le Valutazioni ambientali  
Settore qualità ambientale  
Sede

S307/2022/17.6-2022-210/CLC/TC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità<sup>1</sup> SCR-2022-12 - "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]" - Comune di Canal San Bovo (Tn) – parere.

Il progetto è relativo all'adeguamento della diga e delle opere connesse (sfioratori laterali e opera di derivazione) per ottemperare alle indicazioni delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) emanate con D.M. 26/06/2014. Questo adeguamento ha rilevato la necessità di alzare la quota di massimo invaso di 65 cm, rispetto l'esistente, lasciando invariati tutti gli altri parametri dell'opera (massima regolazione e dimensione e funzionamento degli scarichi), al fine di garantire la diga in efficienza per la nuova portata di 710 m<sup>3</sup>/s relativa ad un tempo di ritorno di 500 anni.

Il "rialzo" della diga e delle opere connesse verrà realizzato tramite lastre prefabbricate e con la realizzazione di un muretto in calcestruzzo, per il solo camminamento fino all'opera di presa. È prevista una modesta idrodemolizione con acqua pulita del calcestruzzo presente, che verrà gestito come rifiuto.

Alla luce dell'analisi del progetto, non si ritiene quindi ci siano elementi di competenza dello scrivente Settore.

**IL SOSTITUTO DIRIGENTE**  
**- ing. Gabriele Rampanelli -**



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Per informazioni:  
ing. Chiara Lo Cicero  
U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati  
tel. 0461/493577  
e-mail: [chiara.locicero@provincia.tn.it](mailto:chiara.locicero@provincia.tn.it)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI e CENTRALE UNICA DI EMERGENZA

Via Vannetti, 41 – 38122 Trento

**T** +39 0461 494864

**@** serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it

**pec** serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it



Gentile Signora  
dott.ssa Raffaella Canepel  
Dirigente il Settore qualità ambientale  
dell'Agenda provinciale per la protezione  
dell'ambiente  
SEDE

S033/2022/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: richiesta di parere sul progetto di "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014 [ID: 8596]".  
Comune di Canal San Bovo

Con riferimento alla lettera prot. n. 493944 di data 12 luglio 2022 di codesta Agenzia, pari oggetto della presente si comunica che la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e s.m., affida al Registro Italiano Dighe (ora Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche) i compiti di identificazione e approvazione tecnica dei progetti e di vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse superiori a 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Per gli interventi di adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener si invita codesta Agenzia a contattare la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche.

Per quanto riguarda le possibili interazioni con fenomeni valanghivi non si rilevano criticità che possano interagire con gli interventi in oggetto. Per quanto riguarda i fenomeni valanghivi, non si ritiene che vi siano elementi di incompatibilità nella realizzazione dell'intervento in questione e, per gli aspetti di propria di competenza, non sono richiesti ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- ing. Stefano Fait -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).